



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV penale

così composto:

dott.ssa	Laura	DI GIROLAMO	presidente
dott.	Pierluigi	PICOZZI	giudice
dott.ssa	Annalisa	PACIFICI	giudice

all'esito dell'udienza del giorno **2 maggio 2014** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale iscritto al n. **2** del Ruolo Generale del Dibattimento dell'anno **2013**, nei confronti di

1. **LUSI Luigi**, nato il giorno 25 novembre 1961, in Roma;

LIBERO - PRESENTE

2. **MONTECCHIA Mario**, nato il giorno 17 ottobre 1948, in Caserta;

LIBERO - PRESENTE

3. **SEBASTIO Giovanni**, nato il giorno 1 giugno 1966, in Taranto;

LIBERO - PRESENTE

4. **FERRI Diana**, nata il 19 febbraio 1961, in San Benedetto del Tronto (AP);

LIBERA - PRESENTE

IMPUTATI

Tutti:

- a) del reato previsto e punito dall'articolo 416, commi 1 (Luigi LUSI) e 2 (gli altri) del Codice Penale, perché si associavano tra loro (e con Paolo PIVA, nel frattempo deceduto) al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di appropriazione indebita, riciclaggio, fraudolenta intestazione di valori ed altri illeciti strumentali, finalizzati a realizzare una serie indeterminata e sistematica di sottrazione di risorse dai conti della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, di cui Luigi LUSI era tesoriere, per poi destinare tali risorse ad impieghi privati. In particolare:
- a.1 - Luigi LUSI, promotore del sodalizio, effettuava ripetutamente atti di disposizione del patrimonio della *Margherita* grazie ai quali risorse ingenti (oltre 22 milioni di Euro) di competenza della predetta associazione politica venivano utilizzate a fine di profitto personale;
- a.2 - Mario MONTECCHIA e Giovanni SEBASTIO, commercialisti incaricati di gestire la contabilità dell'associazione, garantivano a Luigi LUSI un'indispensabile attività di supporto che si concretizzava nella sistematica scritturazione infedele e mendace sui libri contabili delle operazioni mediante le quali Luigi LUSI realizzava le indebite appropriazioni di risorse associative, nella predisposizione, per conto della *Margherita*, dei rendiconti di cui alla Legge 2/1997 con contenuti mendaci, nel supporto alle attività di reimpiego da parte di Luigi LUSI e di Giovanna PETRICONE delle somme sottratte;
- a.3 - Diana FERRI, Paolo PIVA (nel frattempo deceduto) e Giovanna PETRICONE (giudicata separatamente), moglie di Luigi LUSI, sulla base di una pianificazione ideata già prima dell'inizio delle sottrazioni, mettevano a disposizione strumenti economici, finanziari e societari al fine di agevolare le operazioni di appropriazione indebita e di favorire il reimpiego delle somme sottratte.

Commessi in Roma, dal 2007 al 2011.

- b) del reato di cui agli articoli 61 (n. 7 e 11), 81 (comma 2), 110 e 646 del Codice Penale, perché, a più riprese, abusando dell'incarico di tesoriere dell'associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* (associazione destinataria, tra l'altro, di

accreditati da parte di istituzioni parlamentari a titolo di rimborsi elettorali), indebitamente si appropriava, tra le altre:

- b.1 - della complessiva somma di 13.579.200,00 Euro, che - mediante 96 distinti bonifici effettuati dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione - faceva pervenire, al c/c n. 10879585 della *Unicredit*, intestato alla *TTT S.r.l.*, società riconducibile ad esso Luigi LUSI;
- b.2 - della somma di un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Paolo MELEGARI, quale anticipo per l'acquisto di *Villa Elena* di Ariccia (Roma) e successivamente imputati a prezzo parziale dell'acquisto del diritto di usufrutto sul predetto immobile, diritto fittiziamente intestato alla nipote acquisita Micol D'ANDREA;
- b.3 - della somma di 3.281.000,00 Euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, sul c/c 29479410 della *Unicredit*, sportello di Via Ferdinando di Savoia, intestato alla moglie Giovanna PETRICONE;
- b.4 - della somma di oltre un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Roberto RUGGIERI quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla *RUGGIERI Mario S.r.l.* su immobili di proprietà di Luigi LUSI siti in Capistrello (AQ);
- b.5 - della somma di circa 2,6 milioni di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Roberto RUGGIERI quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla *RUGGIERI Mario S.r.l.* su immobile di proprietà della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, società riconducibile a Luigi LUSI;
- b.6 - della somma di 1.355.000,00 Euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Giuseppe L'ABBATE quale corrispettivo parziale (e non dichiarato nel contratto di compravendita a fini di evasione fiscale e di frode in

danno dell'agenzia immobiliare) con riferimento all'acquisto, da parte della *TTT S.r.l.*, dell'immobile di Via Monserrato n. 24.

Fatti commessi da Luigi LUSI in concorso con Mario MONTECCHIA e Giovanni SEBASTIO, i quali, previo accordo, in qualità di commercialisti della *Democrazia è Libertà - La Margherita* e, come tali, responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili e della redazione del rendiconto, provvedevano alla sistematica scritturazione mendace sui libri contabili, al fine di occultare la reale destinazione delle numerosissime transazioni effettuate da Luigi LUSI a fini di indebita appropriazione, assicurando contemporaneamente supporto tecnico e professionale nell'attività di reimpiego delle somme sottratte anche mediante l'utilizzo di società all'uopo costituite (*TTT S.r.l.*) o acquisite (*Paradiso Immobiliare S.r.l.*).

Fatti di cui al capo b.1 commessi, inoltre, in concorso con Diana FERRI e con Paolo PIVA (nel frattempo deceduto), che hanno operato in qualità di amministratori della *TTT S.r.l.* e della *Paradiso Immobiliare S.r.l.* rispettivamente sino al 14 settembre 2009 (Diana FERRI) e dopo tale data (Paolo PIVA).

Fatti di cui al capo b.3 commessi, inoltre, in concorso con Giovanna PETRICONE (giudicata separatamente).

In Roma, nel periodo gennaio 2007 - dicembre 2011.

Il solo Luigi LUSI:

c) del reato di cui agli articoli 81 (comma 2) e 368 del Codice Penale, perché, a più riprese, con affermazioni rese nel corso dell'interrogatorio effettuato in data 23 giugno 2012 avanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - confermate poi nell'interrogatorio del 17 luglio 2012 avanti al pubblico ministero - falsamente accusava Francesco RUTELLI, che sapeva innocente, di averlo indotto ad effettuare talune delle operazioni di indebita appropriazione di cui al capo b) che precede, così concorrendo nel reato. In particolare, affermava che nei primi mesi del 2006 Francesco RUTELLI, all'epoca presidente del partito, mediante indicazioni inequivoche, gli aveva attribuito il preciso incarico di effettuare, con parte degli ingenti fondi a disposizione della *Margherita*, operazioni di intestazione fiduciaria di beni immobili, autorizzandolo, inoltre, su sua pressante richiesta, ad attribuirsi - a

titolo di compenso per la sua attività di tesoriere - somme pari a diversi milioni di Euro.

In Roma, nelle date indicate.

Imputazioni *sub a)* e *sub b)* contestate in concorso con Giovanna PETRICONE, la cui posizione risulta definita con sentenza di applicazione pena *ex* articolo 444 del Codice di Procedura Penale.

Nel presente procedimento risultano, inoltre, costituiti

PARTE CIVILE

- l'associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, da ritenersi elettivamente domiciliata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100, comma 5, del Codice di Procedura Penale, in Roma, Via Colli della Farnesina n. 144, presso lo studio del proprio difensore, avv. Titta MADIA;
- RUTELLI Francesco, da ritenersi elettivamente domiciliato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100, comma 5, del Codice di Procedura Penale, in Roma, Via della Scrofa n. 14, presso lo studio del proprio difensore, avv. Alessandro DIDDI;

CONCLUSIONI

All'esito della discussione, nell'udienze dei giorni 7 febbraio 2014, 10 febbraio 2014, 12 febbraio 2014 e 2 maggio 2014, le parti hanno proposto le seguenti conclusioni.

Pubblico ministero: affermare la penale responsabilità di Luigi Lusi, Mario Montecchia e Giovanni Sebastio per i reati loro rispettivamente ascritti e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i soli reati di cui ai capi a) e b), condannare Luigi Lusi alla pena di sei anni di reclusione per i reati di cui ai capi a) e b) e di un anno e sei mesi di reclusione per quello di cui al capo c), Mario Montecchia alla pena di tre anni di reclusione e Giovanni Sebastio alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Assolvere Diana Ferri, ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p., dai reati a lei ascritti, perché il fatto non costituisce reato. Confiscare i beni in sequestro fino alla concorrenza della somma di 25.579.200,00 Euro.



Difensori delle parti civili: come da conclusioni e note spese scritte depositate in udienza.

Difensori di Luigi LUSI: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste. Assolvere l'imputato dal reato di cui al capo b) dell'imputazione, fino all'aprile 2009, perché il fatto non costituisce reato, in subordine anche ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p. o, in ulteriore subordine, contenere la condanna nel minimo della pena edittale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'articolo 62, n. 6, c.p., da considerare prevalenti sulle contestate aggravanti; successivamente all'aprile 2009, dichiarare non doversi procedere per difetto di querela. Assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto al capo c) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste.

Difensori di Mario MONTECCHIA: assolvere l'imputato dai reati a lui ascritti con formula piena.

Difensori di Giovanni SEBASTIO: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste. Assolvere l'imputato dai reati di cui al capo b) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto.

Difensore di Diana FERRI: assolvere l'imputata dai reati a lei ascritti con formula piena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data **17 dicembre 2012** e ritualmente notificato, il giudice dell'udienza preliminare di questo Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio di Luigi Lusi, Mario Montecchia, Giovanni Sebastio e Diana Ferri per rispondere dei reati descritti nell'imputazione.

Nella prima udienza dibattimentale, tenuta il giorno **25 febbraio 2013**, alla presenza di tutti gli imputati, il Tribunale ha rigettato le questioni preliminari proposte dai difensori degli stessi e ha dichiarato l'apertura del dibattimento; quindi ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui alla relativa ordinanza. Nella successiva udienza del giorno **6 marzo 2013** sono state ammesse le prove documentali proposte dalle parti e sono stati escussi i testi **Francesco VIZZA** (Colonnello della Guardia di Finanza, autore di alcuni accertamenti relativi al presente procedimento), **Giampiero BOCCI** (già presidente del Comitato di Tesoreria della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*) e **Sandro DEL GIOVANE** (Ispettore della Banca d'Italia, consulente tecnico del pubblico ministero), con conseguente acquisizione della relazione

da quest'ultimo depositata presso la Segreteria del pubblico ministero il 25 ottobre 2012. Quindi l'imputato Luigi Lusi ha reso alcune dichiarazioni spontanee.

Nella terza udienza, il **29 aprile 2013**, su accordo delle parti, sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale i verbali di sommarie informazioni rese da Piero FERRARA (titolare di società di autonoleggio che forniva servizi alla associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), Giovanna MELONI, Roberto CANULLI e Bambina URBANO (tutti beneficiari di un prestito da parte del Lusi), nonché Paolo MELEGARI (controparte del Lusi nella compravendita del diritto di usufrutto relativo alla *Villa Elena* in Ariccia), con conseguente rinuncia del pubblico ministero all'escussione quali testimoni dei primi tre e dell'ulteriore testimone da lui indicato nella propria lista, Gabriella GIAMPIETRO. Sono stati quindi escussi i testi **Vincenzo DONNAMARIA** (responsabile dello *Studio Associato K*, inserito nel *network* di certificazione e consulenza *KPMG*, incaricato dalla associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* di svolgere un'analisi della contabilità e dei movimenti finanziari in relazione all'attività svolta dal Lusi), **Giovanna PETRICONE** (moglie di Luigi Lusi e già imputata dei medesimi reati contestati agli imputati del presente processo) e **Giuseppe L'ABBATE** (venditore a Luigi Lusi dell'appartamento di Via Monserrato). All'esito dell'escussione sono state acquisite al fascicolo dibattimentale tre relazioni predisposte dallo *Studio Associato K*, in data 10 aprile 2012, 30 aprile 2012 e 13 giugno 2012, nonché un prospetto indicante la classificazione e ripartizione delle spese all'interno della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* nel periodo 2009/2011, contenente anche riferimenti a dati extracontabili, estrapolato da un *file excel* acquisito durante l'indagine condotta dallo *Studio Associato K* e comunemente indicato dalle parti processuali come "*prospetto Giamaica*" per i colori che lo contraddistinguono.

Nell'udienza seguente, il **20 maggio 2013**, il Tribunale ha autorizzato la sostituzione del teste Enrico LETTA, indicato nella lista depositata dal pubblico ministero, con il teste Paolo GENTILONI. È stato escusso, poi, il teste Ugo SPOSETTI (già tesoriere del partito *Democratici di Sinistra*), mentre l'imputato Luigi Lusi ha reso nuovamente dichiarazioni spontanee. All'esito sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese da Micol D'ANDREA ed Emanuele LUSI con conseguente rinuncia da parte del pubblico ministero alla loro escussione come testi.

Nella quinta udienza, il **22 maggio 2013**, sono stati escussi i testi **Paolo GENTILONI SILVERI** (parlamentare e fondatore della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*) e **Francesco RUTELLI** (già Presidente della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, nonché persona offesa dal reato di calunnia contestato a Luigi Lusi, costituito parte civile). È stato acquisito, inoltre, il verbale di

sommario informazioni rese da Roberto RUGGIERI (incaricato dal Lusi di svolgere lavori di ristrutturazione in immobili da lui utilizzati), con conseguente rinuncia da parte del pubblico ministero alla sua escussione come teste, così come di Luigi LAUSI (custode giudiziario della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, proprietaria della villa in Genzano di cui all'imputazione), anch'esso indicato nella lista depositata dalla pubblica accusa.

Nella successiva udienza del **24 maggio 2013**, sono stati escussi i testi **Giuseppe DE MEO**, **Cristina BRUSCHETTI** e **Francesca FIORE** (i primi due impiegati nell'amministrazione della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* e la terza segretaria personale di Luigi Lusi).

Nella settima udienza, il **31 maggio 2013**, sono stati escussi i testi **Maria DI SILVIO** (impiegata nell'amministrazione della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), **Arturo Mauro Luigi PARISI** (parlamentare e fondatore della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), **Gaetano TROINA** (componente del Collegio dei Revisori dei Conti della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), **Giampiero CUDA** (Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, autore di alcuni accertamenti relativi al presente procedimento) e, dopo aver risolto le questioni relative alla sua posizione processuale, per la seconda volta, **Giovanna PETRICONE**. Con il consenso delle parti, si è proceduto, dunque, all'esame del consulente tecnico indicato dalla parte civile *Democrazia è Libertà - La Margherita*, **Enrico LAGHI**, del quale è stata successivamente acquisita la relazione.

Nell'udienza seguente, il **19 giugno 2013**, si è esaurita l'escussione dei testi indicati dal pubblico ministero con **Giovanna TRIVISONNO** (impiegata nell'amministrazione della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), avendo la pubblica accusa già rinunciato, nella precedente udienza, all'esame di tutti gli altri testi dalla stessa richiesti e non ancora escussi. È stato sentito anche il teste **Roberto MONTESI** (liquidatore della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), indicato dal difensore della parte civile Francesco Rutelli. Esaurito, così, anche l'esame dei testi ammessi contenuti nelle liste delle parti civili, si è passati all'interrogatorio dell'imputato **Giovanni SEBASTIO**. Sono stati acquisiti, inoltre, il verbale d'interrogatorio dell'imputato Mario MONTECCHIA reso in data 10 maggio 2012 davanti al giudice per le indagini preliminari e documentazione prodotta dalle difese.

Nella nona udienza, il **21 giugno 2013**, è stata interrogata l'imputata **Diana FERRI**, mentre l'imputato Mario MONTECCHIA ha reso dichiarazioni spontanee. È stata disposta poi l'acquisizione dei verbali d'interrogatorio dell'imputato Luigi Lusi, in conseguenza della sua rinuncia a rendere l'esame in dibattimento.

Nell'udienza successiva, il giorno **11 ottobre 2013**, è iniziata l'escussione dei testi adottati dalle difese, **Stefania SERGI**, **Stefania ROVAZZANI** (dipendenti dello studio Montecchia - Sebastio) **Raffaella GASBARRI** (impiegata presso l'amministrazione della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), **Daniela SAITTA** (consulente tecnico della difesa di Giovanni Sebastio) e **Giovanni CASTELLANI** (membro del Collegio dei Revisori dei Conti della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*). All'esito è stata acquisita la relazione redatta dalla dottoressa Saitta e l'imputato Luigi Lusi ha reso dichiarazioni spontanee.

Nell'undicesima udienza, il **14 ottobre 2013**, sono stati escussi i testi **Antonino PRIVITERA** (notaio incaricato della stipula di molti degli atti pubblici prodotti nel presente procedimento) e **Guglielmo VACCARO** (membro del Comitato di Tesoreria della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*).

Nell'udienza seguente, il **13 novembre 2013**, sono stati sentiti i testi **Ivano STRIZZOLO** (membro del Comitato di Tesoreria della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), **Mauro CICCHELLI** (membro del Collegio dei Revisori dei Conti della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*), **Elena MATTESI** (dottoressa commercialista, collega di Giovanni Sebastio quale revisore contabile dell'Api) ed **Andrea PIANA** (amministratore delegato del quotidiano *Europa*). Il Tribunale ha disposto, quindi, la citazione ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., del teste Ezio ZANI.

Nella tredicesima udienza, il **2 dicembre 2013**, sono stati escussi i testi **Vincenzo BIANCO** (parlamentare e fondatore della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* e Presidente dell'Assemblea Federale della stessa dal 2007) e **Alfonso DI CARLO** (consulente tecnico della difesa di Luigi Lusi), con conseguente acquisizione della relazione di quest'ultimo. È stata acquisita, inoltre, una memoria redatta dal professor Michele TAMPONI, sempre per conto della difesa di Luigi Lusi.

Nell'udienza successiva, il **9 dicembre 2013** sono stati escussi i testi **Riccardo VILLARI** ed **Enzo CARRA** (esponenti di vertice della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*).

Nella quindicesima udienza, il **15 gennaio 2014**, il processo è stato rinviato a causa dell'adesione dei difensori di tutte le parti all'astensione dall'attività di udienza proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria (con conseguente sospensione del termine di prescrizione dei reati contestati per un periodo di ventuno giorni).

Nell'udienza seguente, il **7 febbraio 2014**, dopo l'escussione del teste citato dal Tribunale, **Ezio ZANI** (avvocato, incaricato dalla associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* di curare il coordinamento delle associazioni e fondazioni facenti capo al

movimento) è stata dichiarata la chiusura del dibattimento. Il pubblico ministero ed i patroni delle parti civili hanno concluso nei termini sopra riportati. Le difese degli imputati hanno fatto altrettanto nelle udienze del **10 febbraio 2014** e del **12 febbraio 2014**. Tutte le parti hanno, poi, replicato nell'udienza del **2 maggio 2014**.

Il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il contesto della vicenda

I fatti illeciti attribuiti al senatore Luigi Lusi ed agli altri imputati si inquadrano in un contesto sociale e politico, emerso dall'istruttoria dibattimentale, che non si può fare a meno di considerare quale premessa delle ragioni che portano alla condanna degli imputati stessi per la maggior parte dei reati loro ascritti.

Un contesto in cui le finalità delle disposizioni relative al finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici - ovvero quelle di consentire l'espressione di qualunque legittima istanza democratica, indipendentemente dai mezzi economici a disposizione di chi vuole farsene promotore - nonché, più in generale, delle regole di gestione dei patrimoni e delle risorse di tali entità, sono apparse considerevolmente sviate dalle prassi applicative e dalla effettiva attuazione del sistema di controllo pensato dal legislatore o inserito nelle norme statutarie degli stessi enti beneficiari.

Le numerose testimonianze degli esponenti politici assunte nel dibattimento, così come quelle dei tecnici investiti di incarichi più o meno istituzionali nell'ambito del sistema dei partiti, hanno consentito di accertare, infatti, la realizzazione di un fertile *humus* in cui iniziative illecite come quelle oggetto del presente processo o anche semplicemente illegittime rispetto alle finalità sopra richiamate, avrebbero potuto svilupparsi senza incontrare soverchi ostacoli, come avvenuto nel caso di specie.

È emerso, invero, dalle dichiarazioni dei testi Bocci, Vaccaro e Strizzolo (componenti del Comitato di Tesoreria della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, d'ora in avanti indicata, per mera comodità di esposizione, solo come *La Margherita*), nonché Troina, Castellani e Cicchelli (membri del Collegio dei Revisori dei Conti de *La Margherita*), che il sistema di controllo e verifica della gestione delle risorse del partito era di natura squisitamente formale, con particolare riferimento alle voci di uscita, ovvero all'impiego che di tali risorse veniva materialmente fatto. Il Comitato di Tesoreria si riuniva raramente (mai, ad esempio, nel periodo tra il 2005 ed il 2007, sostiene l'onorevole Bocci) ed aveva un compito di indirizzo politico sull'utilizzo delle

risorse a disposizione. Non effettuava verifiche di natura contabile, né, tantomeno, controllava i giustificativi di spesa, affidandosi, su tali questioni, alle competenze del Collegio dei Revisori. In realtà, però, anche quest'ultimo organo esercitava, di fatto, una verifica di tipo formale, ovvero di rispondenza del rendiconto che avrebbe poi dovuto essere approvato dall'Assemblea del partito, ai criteri previsti dalla legge. Nessun controllo veniva, però, effettuato sulla congruità delle spese, sui giustificativi delle stesse, sull'inerenza alla funzione dell'ente (in tal senso vedi in particolare quanto riferito da Mauro Cicchelli). Ancor meno incisivi erano, poi, i controlli effettuati in sede di Assemblea o dal competente organismo parlamentare (che, tra l'altro, approvava, sulla base di detto rendiconto, l'erogazione dei fondi pubblici).

In tale sistema il ruolo del Tesoriere rispetto alla gestione delle risorse assumeva un'importanza fondamentale. Non a caso chi rivestiva tale incarico era sempre espressione di colui che, nel partito, era dotato della forza politica per imporsi: nel caso di specie il Presidente Francesco Rutelli, di cui, infatti, Luigi Lusi era un fidato collaboratore da molti anni (per ammissione dello stesso Rutelli). Ancora una volta è dalle testimonianze raccolte nel processo che emerge come, al di là della forma, il Tesoriere del *La Margherita* (ma, in generale, di un partito politico) godesse di un'ampissima autonomia (così Paolo Gentiloni Silveri e lo stesso Francesco Rutelli). Soprattutto in una situazione come quella verificatasi dal 2007 in avanti per *La Margherita*, ovvero quella di un partito disciolto e senza più una vocazione politica unitaria, ma che continua a percepire ingenti somme a titolo di finanziamento pubblico. In un simile contesto l'attività principale del Tesoriere - come riferisce Lusi nelle spontanee dichiarazioni rese nell'udienza del 6 marzo 2013 - è quella di garantire i rapporti di forza tra le componenti del partito attraverso la ripartizione concordata delle risorse disponibili. Nel caso de *La Margherita*, il 60% in favore del gruppo composto da coloro che provenivano dalle file del *Partito Popolare* ed il 40% per i cosiddetti "rutelliani".

È evidente che tale ripartizione avviene sulla base di intese tacite e non formalizzate, di cui proprio l'affidabilità del Tesoriere costituisce garanzia (è sempre Lusi a precisare di aver agito solo sulla base di indicazioni orali, perché in politica non si deve lasciare traccia di nulla) ed anche con modalità non ortodosse, come quella del pagamento di fatture con oggetto generico e non corrispondenti all'effettiva destinazione delle somme ottenute (vedi, ancora, le dichiarazioni di Lusi all'udienza del 6 marzo 2013). Va detto che sul punto le affermazioni del Tesoriere de *La Margherita* appaiono fornite di attendibili riscontri [a differenza, come si vedrà, di quanto riportato a proposito del ruolo di Francesco Rutelli con riferimento all'attività di appropriazione contestata al

capo b) dell'imputazione, che costituisce oggetto dell'accusa di calunnia di cui al capo c) dell'imputazione medesima]. Ad esempio le dichiarazioni dell'onorevole Arturo Mario Luigi Parisi, esponente di spicco de *La Margherita*, il quale ha riferito di non aver mai avuto contrasti con Lusi in ordine ad un possibile utilizzo delle somme del partito per fini personali, ma di aver discusso sulle modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse componenti del movimento. O quelle dell'onorevole Gerardo Bianco, il quale, nello spiegare la soluzione adottata per continuare a garantire il compenso ai propri collaboratori, giustificato dalla sua carica di Presidente dell'Assemblea Federale, in un momento in cui non era più opportuno che lo stesso apparisse direttamente in carico al partito, avvalora quanto sostenuto da Lusi in ordine all'opacità dei pagamenti riportati nel rendiconto.

Soprattutto, però, quanto dichiarato dal senatore Lusi trova conferma nella testimonianza di Francesca Fiore (resa nell'udienza del 24 maggio 2013), assistente particolare dello stesso Lusi dal 2002. Ella ha ricordato, come, ad un certo punto (probabilmente intorno al 2009), il Lusi le disse che sarebbero arrivate delle fatture che avrebbero dovuto passare da lui prima di essere registrate in amministrazione, perché doveva verificarne la correttezza. Le disse, poi, di tenere copia di queste fatture e, quando iniziarono ad essere più consistenti, di annotarle e, successivamente, di suddividerle prima per corrente politica e, poi, per esponenti. Queste fatture le venivano consegnate a volte direttamente dal Lusi, a volte dalle segreterie dei vari esponenti. Il lavoro di ripartizione della Fiore è poi andato a costituire un prospetto condensato in un foglio *excel* che è stato indicato, nel corso del processo, come "*prospetto Giamaica*", per i colori che ricordavano quelli della bandiera del paese centro-americano. Sempre secondo il racconto della Fiore, il tesoriere le riferì che quella commissionatale era un'attività molto riservata, di cui non avrebbe dovuto parlare neppure con le collaboratrici dell'amministrazione, ma di cui, ovviamente, erano a conoscenza i vertici del partito. Fu lei stessa, infatti, in un'occasione, a stampare su richiesta di Lusi il prospetto in questione ed a consegnarlo al Tesoriere all'ingresso dell'ufficio di Rutelli, perché, secondo quanto riferitole, questi avrebbe dovuto controllarlo. Successivamente le furono segnalate delle correzioni: in particolare l'esclusione di alcune fatture dal riferimento allo stesso Rutelli, per trasferirle in capo a Gentiloni.

I comportamenti appena descritti e l'intero contesto in cui si inquadrano non rivestono, per come sono stati riportati, rilevanza penale, mentre, come è evidente, ogni considerazione di carattere etico o politico esula dalle competenze di questo Tribunale. Tuttavia è apparso necessario sottolinearli in questa sede per evidenziare come l'attività di appropriazione - questa sì illecita - attribuita a Luigi Lusi ed ai suoi sodali, abbia

potuto facilmente realizzarsi, rimanendo perlopiù occulta, proprio grazie ad un sistema che aveva necessità, ad altri fini, di una scarsa trasparenza e di controlli superficiali. È chiaro che, tenuto conto della grande stima e fiducia che godeva nei vertici del partito (ribadita in dibattimento da tutti i testi sentiti sul punto), il Lusi, dopo essersi reso conto che le sue aspettative di veder ricompensato l'impegnativo lavoro svolto per *La Margherita* sarebbero state frustrate (come vedremo meglio in seguito), si sia trovato la strada spianata verso una sorta di autocompensazione cui riteneva di aver diritto e che ha potuto realizzare con le modalità che saranno analizzate nel prossimo paragrafo.

2. L'appropriazione indebita ai danni de *La Margherita*

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato senza ombra di dubbio la sussistenza dei fatti di appropriazione indebita di denaro di proprietà de *La Margherita* da parte di Luigi Lusi, il quale, a tal fine, ha approfittato della propria qualità di Tesoriere del partito.

Va premesso, incidentalmente e in termini sintetici (tenuto conto che nessuna delle parti ne ha fatto oggetto della propria esposizione conclusiva) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti nella sentenza depositata il 30 dicembre 2013 e prodotta dalla difesa del Lusi, il denaro sottratto al *La Margherita* non può ritenersi destinato a funzioni pubbliche per la sola circostanza che una parte di esso sia stata erogata dallo Stato quale rimborso delle spese elettorali. Al di là di ogni considerazione circa la condivisibilità delle conclusioni del giudice contabile, va rilevato come, nel caso di specie, la sottrazione si sia verificata con riferimento a somme depositate su un unico conto corrente, nel quale confluivano senza distinzione tutti gli apporti finanziari, pubblici e privati, al patrimonio del partito (vedi al riguardo quanto dichiarato da Francesco Rutelli). Non c'è alcun elemento istruttorio, pertanto, che consenta di determinare se ed in qual misura le somme oggetto di appropriazione avessero origine pubblica o privata, con la conseguenza che appare correttamente qualificato il fatto contestato come fattispecie di cui all'articolo 646 del Codice Penale.

Per ordine logico e comodità di esposizione conviene seguire, nell'analisi di tali fatti, l'elencazione operata nel capo b) dell'imputazione e, dunque, partire dai bonifici effettuati in favore della *TTT S.r.l.* per un importo complessivo di 13.579.200,00 Euro. Si tratta di novantasei bonifici effettuati dal conto corrente n. 7975 aperto presso l'agenzia della *Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.* esistente presso il Senato della Repubblica ed intestato a *La Margherita*, nel periodo dal 3 agosto 2007 al 28 gennaio 2011 (vedi tavole 8 e 10 della relazione del dottor Sandro Del Giovane, nonché appendice 4 alla relazione della *KPMG Audit S.p.a.* acquisita nell'udienza del 19 aprile 2013).

Al riguardo, va premesso che la riferibilità della *TTT S.r.l.* alla persona di Luigi Lusi è un dato incontestato e, comunque, risultante dalla documentazione acquisita agli atti del dibattimento. Più specificamente, dalla relativa visura camerale, emerge che l'unico socio della *TTT S.r.l.* è un'altra società, la *Luigia Limited*, di diritto canadese. I soci di quest'ultima società sono proprio Luigi Lusi e la moglie Giovanna Petricone (vedi dichiarazioni del teste Vizza - pagina 17 della trascrizione - riscontrate dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 del D.L.vo 231/07 a firma dell'amministratore unico della *TTT S.r.l.* Paolo Piva datata 22 marzo 2011, prodotta all'udienza del 6 marzo 2013), mentre il rappresentante legale è il fratello di quest'ultima, Frank Petricone (come si desume dalla procura speciale allegata all'atto costitutivo della *TTT S.r.l.*).

I bonifici suddetti sono stati disposti dallo stesso Luigi Lusi, il quale era autorizzato ad operare sul suddetto conto corrente proprio in quanto Tesoriere del partito, insieme al Presidente dello stesso, Francesco Rutelli, con firma disgiunta (vedi allegati *sub 2* della produzione documentale del pubblico ministero all'udienza del 6 marzo 2013).

A sostegno di tali bonifici la *TTT S.r.l.* ha emesso una serie di fatture (tutte acquisite agli atti del dibattimento come documenti *sub 3* della produzione del pubblico ministero all'udienza del 6 marzo 2013) a partire dal 2 agosto 2007 fino al 23 dicembre 2010, le quali, di fatto, non corrispondevano ad alcuna prestazione effettiva. A sostegno di tale conclusione è sufficiente rilevare, da un lato, che tali fatture avevano tutte un oggetto estremamente generico e relativo a presunte prestazioni di servizi, peraltro molto differenti tra loro (ad esempio: "*formazione in ambito giuridico*", "*verifica degli assetti periferici*", "*consulenza ed assistenza*", "*verifica delle procedure di liquidazione nelle regioni e nelle province*"). Dall'altro, che non è emerso alcun elemento circa un'attività reale della *TTT S.r.l.*, della quale, infatti, *La Margherita* era l'unico cliente.

La *TTT S.r.l.* - e, dunque, Lusi - utilizza le somme sottratte a *La Margherita* per scopi del tutto estranei alle finalità del partito: in particolare (come riferito dal teste Vizza a pagina 20 delle trascrizione e come, peraltro, documentalmente riscontrato) per l'acquisto delle quote della *Paradiso Immobiliare S.r.l.* (società proprietaria, tra l'altro, di una lussuosa villa in Genzano che il Lusi adibirà a propria abitazione), per 1.863.000,00 Euro (vedi estratto del conto corrente della *Unicredit S.p.a.* intestato alla *TTT S.r.l.*) in data 26 maggio 2008 (come risulta dall'atto di cessione delle quote stesse); per parte del pagamento del prezzo (pari a complessivi 3.600.000,00 Euro) di un appartamento sito in Roma, Via Monserrato n. 24, (acquistato in data 9 ottobre 2008, come risulta dal relativo atto ed anch'esso adibito ad abitazione del Lusi e della sua famiglia: vedi dichiarazioni del teste L'Abbate e, di nuovo, l'estratto del conto corrente della *TTT S.r.l.*, in cui, nella

medesima data del 9 ottobre 2008, risulta l'emissione di un assegno circolare per l'importo di 2.200.000,00 Euro); per un bonifico di 272.560,00 Euro in favore della *Luigia Limited* a titolo di finanziamento soci, in data 28 settembre 2010 (vedi estratto conto citato); per il pagamento, attraverso la *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, dei lavori di ristrutturazione della villa di Genzano e di un *box* auto sito in Via Flaminia, a Roma (oltre due milioni di Euro, riscontrabili dal citato estratto conto, come bonifici in favore della stessa *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, nonché dalle dichiarazioni del teste Roberto Ruggieri acquisite agli atti).

Il punto b.2 del capo d'imputazione fa riferimento, invece, alla sottrazione di una somma pari ad un milione di Euro, che è stata versata tramite assegni tratti sul citato conto corrente n. 7975 intestato a *La Margherita*, a Paolo Melegari, quale anticipo per l'acquisto dell'immobile *Villa Elena* sito in Ariccia. L'acquisto è stato poi operato con riferimento al diritto di usufrutto dell'immobile stesso, fittiziamente intestato alla nipote del Lusi, Micol D'Andrea. Di tale operazione dà conto lo stesso Paolo Melegari, nel verbale di sommarie informazioni redatto il 21 febbraio 2012 (acquisito nell'udienza del 29 aprile 2013), riferendo di aver condotto le trattative con lo stesso Lusi e con la moglie Giovanna Petricone e che il prezzo di vendita era stato fissato in due milioni e mezzo di Euro. L'interessamento del Lusi per l'immobile risale al 2007 e l'imputato chiarisce subito al Melegari che egli non avrebbe voluto comparire come acquirente e che, pertanto, la villa avrebbe dovuto essere intestata alla *TTT S.r.l.*. In seguito, a causa di vicende particolari legate sia alle licenze urbanistiche relative all'immobile che al fallimento della società del Melegari, *Viaggi Doc S.r.l.*, formalmente proprietaria di *Villa Elena*, l'accordo definitivo fu stipulato solo in data 25 ottobre 2010 ed ebbe effettivamente ad oggetto il solo usufrutto che venne intestato a Micol D'Andrea, moglie di Emanuele Lusi, nipote dell'imputato. In tale occasione la D'Andrea corrispose al Melegari altri duecentomila Euro con assegni circolari della *Banca delle Marche*.

Ulteriori conferme della vicenda nei termini descritti dal Melegari, si traggono dalla testimonianza del Colonnello Vizza (pagine 24 e 25 della sua deposizione), nonché dalla tavola n. 4 allegata alla relazione del dottor Del Giovane (di cui quest'ultimo riferisce alle pagine 115 e 116 della sua deposizione) in cui sono elencati gli assegni riferibili all'operazione in questione. Che l'intestazione della villa fosse fittizia è attestato, inoltre, dagli stessi Micol D'Andrea ed Emanuele Lusi, nelle dichiarazioni acquisite nell'udienza del 20 maggio 2013.

Il punto b.3 del capo d'imputazione si riferisce ad una serie di assegni, per un importo complessivo di 3.281.000,00 Euro, tutti tratti sul suddetto conto corrente della *Banca Nazionale del Lavoro* intestato a *La Margherita*, versati sul conto corrente n.



29479410 della *Unicredit*, filiale di Via Ferdinando di Savoia, intestato a Giovanna Petricone, moglie del Lusi. L'accertamento al riguardo è stato svolto attraverso le indagini di polizia giudiziaria (pagina 25 della deposizione del teste Vizza) ed è stato, poi, confermato attraverso la consulenza svolta dal dottor Del Giovane, dalla quale, peraltro, si può evincere - attraverso l'elenco dei titoli in questione ricavabile dalle tabelle 4 e 10 allegate alla relazione del consulente - che la somma effettivamente transitata dal conto de *La Margherita* a quello della Petricone è pari, in realtà, a 3.620.500,00 Euro. Inutile specificare che tali versamenti appaiono tutti privi di qualsiasi giustificazione.

Il punto b.4 del capo d'imputazione si riferisce ad una somma di oltre un milione di Euro versata mediante assegni, tratti sempre dal conto corrente della *Banca Nazionale del Lavoro* intestato a *La Margherita*, a Roberto Ruggieri, amministratore della *Mario Ruggieri S.r.l.*, impresa di costruzioni che si era occupata di lavori di ristrutturazione di immobili di proprietà di Luigi Lusi o, comunque, a lui riferibili, siti in Capistrello. La circostanza è confermata dallo stesso Ruggieri nel verbale di sommarie informazioni redatto il 6 marzo 2012 presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, acquisito al fascicolo dibattimentale su accordo delle parti. Il Ruggieri precisa che parte dell'importo concordato per la ristrutturazione venne fatturato e fu pagato per mezzo di bonifici per un importo complessivo di 156.000,00 Euro: il resto, corrispondente appunto a circa 1.200.000,00 Euro fu pagato a mezzo di numerosi assegni provenienti dal conto in questione consegnati privi di beneficiario. Proprio tale dato ha reso difficoltosa l'individuazione dei titoli stessi e la determinazione dell'importo preciso da essi portato, ma nella relazione del dottor Del Giovane c'è traccia di almeno centosessantadue assegni a Roberto Ruggieri o a suoi familiari. Del resto lo stesso Lusi ammette di essersi appropriato di tale somma nell'interrogatorio reso il 23 giugno 2012 (pagine 42 e 43).

Il medesimo Roberto Ruggieri ha fornito conferma della circostanza che forma oggetto del punto b.5 del capo d'imputazione, relativamente ad una somma di circa 2.600.000,00 Euro che gli è stata corrisposta, sempre a mezzo di assegni tratti dal conto corrente della *Banca Nazionale del Lavoro* intestato a *La Margherita*, per altri lavori di ristrutturazione eseguiti presso la villa di Genzano intestata alla *Paradiso Immobiliare S.r.l.*. In relazione a tale attività è stato prodotto in atti anche il contratto di appalto stipulato tra le due società il 10 dicembre 2010 e pure in questo caso il Lusi ha confermato l'addebito a lui mosso. Va detto, anzi, che, per quanto emerge dalle dichiarazioni del Ruggieri, la somma versata è pari quasi al doppio, ma i 2.600.000,00 Euro oggetto della contestazione costituiscono la parte non ancora fatturata.

Infine, con riguardo alle fattispecie di appropriazione indebita, il punto b.6 del capo d'imputazione è nuovamente relativo all'acquisto, da parte della *TTT S.r.l.*,

dell'appartamento di Via Monserrato, di cui si è trattato in precedenza. Oltre alla somma versata dalla *TTT S.r.l.* dopo i bonifici ricevuti dal noto conto della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, di cui si è fatto cenno con riferimento al punto b.1 dell'imputazione, un'altra parte del prezzo (quella eccedente quanto dichiarato ufficialmente nell'atto di compravendita) è stata, infatti, versata al venditore Giuseppe L'Abbate mediante assegni tratti anch'essi dal più volte citato conto della *Banca Nazionale del Lavoro* per un importo che sia lo stesso L'Abbate (udienza del 29 aprile 2013) che il Lusi (interrogatorio del 23 giugno 2012) hanno quantificato in 1.355.000,00 Euro e che il consulente Del Giovane è riuscito a ricostruire fino a 1.306.000,00 Euro.

3. *Il concorso nell'attività appropriativa da parte di Mario Montecchia, Giovanni Sebastio e Diana Ferri e l'imputazione di associazione a delinquere*

Una volta accertata l'appropriazione indebita delle somme indicate nel capo b) dell'imputazione da parte di Luigi Lusi, occorre verificare la fondatezza dell'accusa di concorso in tale attività criminosa da parte dei commercialisti de *La Margherita*, Mario Montecchia e Giovanni Sebastio e dell'amministratrice della *TTT S.r.l.*, Diana Ferri.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito, a giudizio del Tribunale, di ritenere provato il concorso in questione. A fini espositivi è opportuno tener distinte le posizioni dei primi due da quella della terza.

Mario Montecchia e Giovanni Sebastio sono stati i commercialisti de *La Margherita* fin dalla fondazione del partito e per tutto il periodo in cui il Lusi ha rivestito la carica di Tesoriere ed avevano ricevuto l'incarico proprio da quest'ultimo. Più precisamente era stato Mario Montecchia, titolare dello studio cui era associato Giovanni Sebastio, ad essere scelto professionalmente dal Lusi, per il quale svolgeva anche altri incarichi legati ai suoi interessi personali (sin dal 1990 circa: proprio per tale circostanza era stato chiamato ad interessarsi de *La Margherita*). In particolare, oltre ad occuparsi del partito, con le modalità che diremo tra breve, lo Studio Montecchia continuava a svolgere gli adempimenti fiscali per lo stesso Lusi quale persona fisica, per l'attività della moglie Giovanna Petricone e, soprattutto, per la *TTT S.r.l.* - alla cui costituzione, il 18 luglio 2007, Mario Montecchia aveva addirittura preso parte quale procuratore speciale della *Luigia Limited* - nonché della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, di cui la stessa *TTT S.r.l.* deteneva le quote. Va detto, preliminarmente, che stanti i rapporti professionali tra Montecchia e Sebastio, l'attività svolta da ciascuno di essi nell'ambito dei rapporti qui in esame, deve presumersi conosciuta anche dall'altro e condotta di comune accordo, come, del resto, ammesso dagli stessi imputati (vedi ad esempio, pagine 47 e seguenti dell'esame dibattimentale del Sebastio).



Nella veste suddetta, lo Studio Montecchia prestava la propria attività per *La Margherita* sotto un triplice profilo (come dettagliato dal Sebastio alle pagine 74 e seguenti del suo esame dibattimentale). Il primo riguardava l'assistenza per la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché, talvolta, di un bilancio periodico necessario al Lusi per riferire ai vertici del partito. Ciò avveniva sulla base della documentazione fornita dall'amministrazione de *La Margherita*, alla quale era riservata la tenuta della contabilità (in tal senso sono tutte concordi le deposizioni delle testi Trivisonno, Bruschetti e Di Silvio, impiegate presso detta struttura). Il secondo riguardava la redazione delle buste paga per gli oltre cento dipendenti del partito. Infine, c'era un'attività - definita residuale dal Sebastio - di consulenza generica per cui lo stesso Sebastio si recava almeno una volta alla settimana presso gli uffici amministrativi del partito.

È proprio con riferimento al primo dei profili sopra elencati che si verifica l'attività di agevolazione delle condotte appropriative poste in essere dal Lusi. È pacifico, infatti, che se la contabilità del partito era tenuta dall'amministrazione dello stesso, Montecchia e Sebastio si occupavano della predisposizione del rendiconto o bilancio che dir si voglia (in tal senso, hanno deposto le suddette Trivisonno, Di Silvio e Bruschetti, nonché gli stessi imputati). Proprio in questa fase si doveva procedere a riconciliare la documentazione e le scritture contabili con le voci generali del rendiconto. Tale operazione, di per sé piuttosto ordinaria nell'attività professionale di un commercialista, nel caso di specie diveniva assai complessa per la necessità del Lusi di occultare le appropriazioni sopra descritte. Era importante, infatti, per il Tesoriere che le voci di spesa contenute nel bilancio non destassero sospetti in coloro che avrebbero successivamente dovuto svolgere un controllo meramente formale sul bilancio stesso. Proprio a tal fine, dopo la predisposizione della bozza del bilancio da parte dello Studio Montecchia, il Lusi la esaminava e dava alle proprie collaboratrici precise indicazioni circa le modifiche da apportare alle varie voci di spesa, che venivano poi materialmente eseguite dai commercialisti. È proprio in tale situazione che, soprattutto il Sebastio (il quale svolgeva la suddetta attività di materiale assistenza alle collaboratrici amministrative) ha potuto agevolmente rendersi conto delle anomalie ed irregolarità contabili che caratterizzavano la gestione dei conti del partito. Basti fare riferimento alla circostanza riferita da più testi (Di Silvio e Trivisonno) che tutte le spese prive di giustificativo (come ad esempio i numerosissimi assegni emessi in favore della Petricone o del Ruggieri di cui si è detto sopra) dovessero essere registrate come spese per viaggi e trasferte elettorali. Ed è proprio con riferimento alla necessità di sgonfiare o aumentare determinate voci di spesa, su indicazione del Lusi, che il Sebastio ha potuto realizzare la sussistenza di numerosi

giustificativi del tutto generici (come, ad esempio, le fatture della *TTT S.r.l.*) o inesistenti (che venivano formalizzati all'istante dal Lusi, mediante compilazione di un "modulino") che gli consentivano, appunto, di poterli spostare da una voce all'altra a seconda delle direttive del Tesoriere. Questa situazione è durata per anni - quantomeno per il periodo successivo alla costituzione della *TTT S.r.l.* - tanto da condurre all'insorgenza di momenti di forte tensione, esplicitati dal Sebastio alle collaboratrici amministrative (a proposito della mancanza di corrispondenza tra la documentazione di dettaglio delle spese - che veniva, quindi, esaminata, sia pure parzialmente, dal Sebastio - e la scritturazione contabile, la Trivisonno riferisce delle lamentele del Sebastio, secondo cui "*...non era possibile andare avanti con la contabilità così poco veritiera*" - pagina 16 della trascrizione della sua deposizione). La circostanza, peraltro, è confermata dallo stesso Sebastio, il quale riferisce che, insospettito dai rapporti tra la *TTT S.r.l.* e *La Margherita* chiese a Montecchia di parlarne con il Lusi (era, infatti, solo il secondo ad avere rapporti diretti con il Tesoriere). Il Montecchia gli riferì che il Lusi lo aveva rassicurato dicendogli che si trattava di operazioni immobiliari autorizzate dai vertici del partito (pagine 52 e 53 dell'esame dibattimentale).

Si apre qui il capitolo relativo alla consapevolezza da parte dei commercialisti dell'illiceità delle operazioni che il Lusi stava ponendo in essere anche grazie alla loro collaborazione. Al riguardo, va precisato che se gli elementi oggettivi emersi dall'istruttoria non consentono di ritenere provata la sussistenza di un preventivo accordo tra il Lusi, il Montecchia ed il Sebastio per la realizzazione dell'appropriazione contestata e la costruzione della struttura contabile finalizzata al suo occultamento (con tutte le conseguenze che ciò comporta ai fini della valutazione dell'accusa di associazione a delinquere) è, però, indubbio che i medesimi elementi indichino la piena consapevolezza da parte dei commercialisti dell'utilizzo criminoso delle somme in questione da parte del Lusi e la loro piena accettazione del fatto che tale circostanza fosse resa possibile anche dal loro operato.

Depongono in tal senso innanzitutto la conoscenza da parte di Montecchia e Sebastio della mendace tenuta della contabilità de *La Margherita* su precisa indicazione del Lusi, di cui si è già detto. A tale dato, comune a tutti i componenti dell'ufficio amministrativo - i quali, a loro volta, hanno accettato una situazione sicuramente irregolare ognuno per la propria convenienza - si aggiunge come specifico per gli imputati quello della conoscenza sia della reale proprietà della *TTT S.r.l.* che dell'utilizzo del denaro che questa società faceva. Lo Studio Montecchia, infatti, si occupava, come detto, della contabilità della *TTT S.r.l.* e, dunque, era in grado di verificare sia che *La Margherita* fosse, di fatto, l'unico cliente della società (vedi consulenza Laghi), sia che il

flusso di denaro ricevuto dal partito venisse impiegato nell'acquisto di immobili la cui titolarità era riferibile esclusivamente al Lusi ed ai suoi familiari. Ciò comporta che sia Montecchia che Sebastio fossero a conoscenza che un cospicuo ed ingiustificato (stanti gli aggiustamenti contabili di cui essi erano partecipi) flusso di denaro proveniente dalla Margherita fosse stato utilizzato dal Lusi per l'acquisto personale di immobili. Al riguardo non convince la tesi difensiva, secondo la quale i due commercialisti non sarebbero stati consapevoli della finalità appropriativa delle pur evidenti e conosciute irregolarità contabili, cui essi partecipavano attraverso la modificazione delle voci del rendiconto, in quanto rassicurati, sia dal Lusi che dal sistema di controlli interni al partito, che tali irregolarità avessero come scopo quello di creare un patrimonio immobiliare, comunque, riferibile a *La Margherita*. Con riferimento al sistema di controlli, infatti, va rilevato che il principale di essi era costituito dal Collegio dei Revisori, il quale, tuttavia - come riferito dai suoi componenti, Troina, Castellani e Cicchelli - esercitava una mera verifica di congruenza formale, ovvero analizzava proprio l'entità di quelle voci sulle quali erano intervenuti i commercialisti per effettuare gli aggiustamenti imposti dal Lusi. Solo nel caso in cui la natura o l'entità di tali voci avessero potuto destare sospetto i Revisori avrebbero potuto approfondire o chiedere chiarimenti che avrebbero potuto rivelare le manovre del Lusi. Proprio per questo la manipolazione commissionata dal Tesoriere ai commercialisti aveva ad oggetto tali voci. Non è neppure il caso di accennare, poi, ai controlli effettuati dall'Assemblea del partito o dall'organo di vigilanza parlamentare, anch'essi meramente formali. Né assicurazioni convincenti potevano derivare ai commercialisti dal fatto che la sede della *TTT S.r.l.* fosse coincidente, quantomeno ad un certo punto della vita societaria, con l'immobile ove era collocato lo studio di Giovanni Castellani (membro del Collegio dei Revisori indicato da Francesco Rutelli) e con la sede della fondazione *Centro Futuro Sostenibile* anch'essa facente capo al Presidente della Margherita. Il Castellani, invero, ha spiegato che la sede della *TTT S.r.l.* e quella della fondazione di Rutelli erano presso un'altra società, la *Rovim*, che forniva proprio il servizio di domiciliazione. Tale dato è, di per sé, neutro, visto che poteva ben essere connesso alla sua attività quale Tesoriere della Margherita il fatto che Lusi utilizzasse gli stessi servizi del partito anche per i suoi affari personali. Lo stesso dicasi in relazione alla circostanza che l'atto costitutivo della *TTT S.r.l.* e gli altri atti connessi all'attività appropriativa del Lusi fossero stati formalizzati dal notaio Antonino Privitera, che era anche il notaio di fiducia de *La Margherita*.

Quanto alle rassicurazioni ricevute dal Lusi va rilevato che, per quanto egli rivestisse una carica autorevole nel partito, nessun dato di riscontro obiettivo alle sue parole è mai stato fornito ai commercialisti. I quali, a fronte di circostanze

oggettivamente di segno contrario, non hanno mai ritenuto di verificare con ulteriori interlocuzioni le affermazioni del Lusi, né di sollecitare l'approfondimento degli organi di controllo.

È significativo notare, poi, in ordine alla convinzione da parte dei due professionisti che le immobilizzazioni compiute dalla *TTT S.r.l.* fossero nell'interesse de *La Margherita*, quanto afferma il Sebastio a pagina 55 del suo esame dibattimentale, laddove sostiene che "... nei partiti politici è normale che le attività di carattere commerciale vengano svolte tramite delle società appartenenti al partito", citando quali esempi la società *Eventi Italia Feste* del *Partito Democratico* ed *Edizioni DLM* della stessa *La Margherita*. Nel caso di specie, infatti, a differenza di quelli citati, la *TTT S.r.l.* non aveva alcun rapporto, neppure indiretto, con la dirigenza de *La Margherita* né era in alcun modo ad essa riferibile: la proprietà, come detto, era di una società di diritto canadese, la *Luigia Limited*, che a sua volta aveva come soci Luigi Lusi e la moglie Giovanna Petricone ed era amministrata dal fratello di quest'ultima. Proprio l'esperienza maturata da Montecchia e Sebastio nel campo dell'amministrazione dei partiti politici rende del tutto inverosimile l'affermazione che essi non si fossero resi conto che il flusso di denaro trasferito da *La Margherita* alla *TTT S.r.l.* non era finalizzato a tutelare un interesse, per quanto occulto, del partito, ma a soddisfare le esigenze personali del suo Tesoriere. Ciò senza contare che sia Montecchia che Sebastio poterono constatare l'uso proprio della villa di Genzano, di proprietà della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, da parte di Luigi Lusi, in occasione della festa per i suoi cinquant'anni organizzata in tale luogo ed a cui essi presero parte.

L'attività di concorso dei commercialisti nel reato di appropriazione, dunque, si sostanzia nella loro attiva partecipazione alla redazione dei bilanci de *La Margherita* non limitandosi alla mera trasposizione dei dati forniti dall'amministrazione, ma anche alla loro successiva modifica ed aggiustamento, in relazione alle direttive ricevute dal Lusi e nella piena consapevolezza della finalità decettiva di tali modifiche. In tal modo è evidente la loro collaborazione all'attività delittuosa del Lusi, che veniva rafforzato nei propositi appropriativi dalla certezza di poter contare su un ausilio qualificato nell'occultamento delle sue manovre. Ciò rende, quindi, superfluo l'approfondimento di un punto che pure è stato oggetto di forte contrasto tra le parti processuali, quale quello della difformità tra i dati contenuti nel sistema informatico de *La Margherita* con riferimento alla presenza della *TTT S.r.l.* nella contabilità del partito per l'anno 2009 e la versione stampata (cosiddetto *PDF*) della medesima contabilità, in cui tale società non compare più. Tale difformità se riferibile ad un'attività diretta dei commercialisti rafforzerebbe ulteriormente l'ipotesi di concorso nell'appropriazione evidenziata, che,



tuttavia, appare già conclamata, come detto, a prescindere dall'accertamento di tale circostanza.

In ordine, poi, all'ingiusto profitto che Montecchia e Sebastio hanno ricavato dalla loro agevolazione della condotta del Lusi, non è necessario fare riferimento all'adeguatezza o meno dei compensi ricevuti per il loro operato. Ammesso e non concesso, infatti, che le parcelle dagli stessi emesse fossero congrue rispetto all'attività svolta e che i compensi ricevuti da *La Margherita* rappresentassero una quota pari a circa il 35% del complessivo fatturato dello studio, come sostenuto dalla difesa (e non al 70% come ritenuto dal pubblico ministero, peraltro sulla base della consulenza effettuata dal dottor Laghi), il sottrarsi alle operazioni di *maquillage* del bilancio imposte dal Lusi avrebbe comportato, comunque, per lo Studio Montecchia la perdita di tale introito, nonché di quelli conseguenti all'attività svolta per il Lusi ed i suoi familiari (tra cui la gestione della *TTT S.r.l.* e della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*). Soprattutto, però, avrebbe significato perdere gli importanti contatti con il mondo politico che erano garantiti dall'appartenere alla sfera di fiducia del Lusi: tale circostanza è palesemente esplicitata dallo stesso Sebastio alle pagine 84 e seguenti della sua deposizione, laddove ricorda che "*... in questi anni abbiamo preso contatti con tanta gente, con tanti tesoriere di altri partiti ...*", elencando, poi, i numerosi incarichi ricevuti, a partire dall'*API* di Francesco Rutelli, per proseguire con il *Partito Democratico*, l'*Ulivo 2006* fino al *Centro Formazione* di Massimo CACCIARI. Non solo, quindi, il rimanere nella schiera dei fiduciari del Lusi comportava un indubbio vantaggio professionale per i due commercialisti, ma, dato il carattere autoritario del tesoriere, emerso nel corso del processo, quantomeno il doveroso abbandono dell'incarico che avrebbe dovuto conseguire alla scoperta dell'illecito, se non la denuncia dello stesso, avrebbe senz'altro comportato un effetto addirittura contrario, con la possibile emarginazione degli stessi. Tanto è vero che comportamento ben diverso ha tenuto il Sebastio in occasione della sua successiva consulenza prestata all'*Api* (come emerge da quanto dichiarato in dibattimento dalla teste Mattesi).

Quanto, infine, alla suggestiva tesi difensiva secondo cui la mancanza di un accordo preventivo in ordine alla condotta appropriativa tra il Lusi ed i due commercialisti (accordo di cui, in effetti, non è stata raggiunta la prova) renderebbe l'attività di falsificazione del rendiconto operata dai professionisti una circostanza successiva alla consumazione del reato e, dunque, valutabile, al più, in termini di favoreggiamento, la stessa avrebbe potuto avere fondamento se la medesima condotta si fosse esaurita in un unico atto. Nel caso di specie, però, come visto, il Lusi ha operato le appropriazioni di cui è stato ritenuto responsabile nel corso di più anni (almeno dal 2005

al 2011) ed in tale periodo egli ha potuto verificare la disponibilità di Montecchia e Sebastio ad eseguire le sue indicazioni in ordine alla modifica del rendiconto, indispensabili come visto per poter proseguire nella sua attività criminosa. Dunque, l'apporto causale dei due commercialisti è stato determinante nel rafforzare il proposito delittuoso del Lusi, il quale, altrimenti, avrebbe dovuto trovare diverse modalità per raggiungere il suo obiettivo.

La responsabilità del Montecchia e del Sebastio deve, invece, essere esclusa con riferimento alle fattispecie di cui ai capi b.2, b.3 e b.4 del capo d'imputazione. Si tratta, invero, in questi casi, di sottrazioni di denaro effettuate dal Lusi direttamente dal conto corrente della *Banca Nazionale del Lavoro* più volte citato, mediante la compilazione di assegni di taglio medio - piccolo consegnati il più delle volte senza alcuna intestazione del beneficiario. Poiché tali somme non hanno in alcun modo riguardato la contabilità della *TTT S.r.l.* o della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, non è possibile sostenere che i due commercialisti potessero essere consapevoli, al di là dell'irregolarità dei prelievi, di una loro destinazione personale, anziché per le finalità del partito, da parte del Lusi. Essi, pertanto, devono essere assolti rispetto a tali fattispecie perché il fatto non costituisce reato.

Le considerazioni appena svolte valgono, *a fortiori*, con riferimento alla posizione di Diana Ferri. Quest'ultima ha assunto la carica di amministratore della *TTT S.r.l.* dalla sua costituzione, il 18 luglio 2007, sino al 14 settembre 2009. È divenuta, poi, amministratrice della *Paradiso Immobiliare S.r.l.* quando le quote della stessa sono state acquisite dalla *TTT S.r.l.* ed anche in questo caso ha mantenuto la carica sino al 14 settembre 2009. Anche se è apparsa evidente, rispetto alla posizione dei commercialisti, la diversa collocazione della Ferri nella struttura ideata dal Lusi per il compimento del suo fine delittuoso (il Lusi, infatti, ha sfruttato in questo caso il risalente rapporto di amicizia con la Ferri, nonché le condizioni emotivamente disagiate della stessa, con un figlio in arrivo e priva di occupazione, per nominarla all'improvviso e senza nessuna preventiva comunicazione nella carica suddetta), non può essere ignorata la circostanza che ella fosse perfettamente a conoscenza - per averglielo riferito direttamente il Lusi ed anche per le ragioni connesse alla carica che rivestiva - della falsità delle fatture che la *TTT S.r.l.* emetteva a favore de *La Margherita* a fronte dei bonifici che provenivano dal partito. È lei stessa a dare conto di tale fatto (pagine 10 e seguenti del suo esame dibattimentale) precisando che il Lusi le aveva indicato che tali soldi sarebbero stati utilizzati per un investimento immobiliare. Lo stesso Lusi le aveva indicato quattro diversi oggetti da inserire di volta in volta nelle fatture da emettere, che la Ferri sottoponeva, poi, sempre su indicazione del Lusi, al Montecchia (a conferma del fatto



che questi era perfettamente a conoscenza della falsità della prestazione). Ella inoltre, non poteva ignorare l'utilizzo che veniva fatto del denaro ricevuto da *La Margherita*, posto che, quale amministratrice della *TTT S.r.l.* aveva partecipato all'acquisto dell'immobile di Via Monserrato ed a quello di Genzano, né della destinazione degli stessi a beneficio del Lusi, avendo ella preso parte ai lavori di ristrutturazione ed avendo potuto verificare come il Lusi si comportasse come vero e proprio proprietario dei beni. Del resto le stesse modalità delle ristrutturazioni evidenziavano la destinazione degli immobili ad abitazione, con un particolare interesse del Lusi per i dettagli delle stesse. È risultata evidente, anche dal suo esame, la soggezione della Ferri nei confronti di Luigi Lusi, che l'ha sicuramente portata a tollerare la situazione illecita che pur le si dipanava di fronte (vedi pagina 194 dell'interrogatorio reso dal Lusi il 23 giugno 2012), per non perdere la fiducia dello stesso: ciò, se rende meno censurabile rispetto alla posizione del Montecchia e del Sebastio, il suo comportamento, non vale ad escluderne la responsabilità penale. Anche per la Ferri, peraltro, il concorso con il reato commesso dal Lusi ha comportato un profitto ingiusto, consistente, non solo nel compenso ricevuto quale amministratrice delle società suddette, ma, in maniera analoga ai due commercialisti, la possibilità di rimanere agganciata all'attività professionale del Lusi. Tanto è vero che ella ha deciso di rinunciare agli incarichi suddetti, non solo e non tanto per la progressiva consapevolezza del disvalore dei suoi atti, quanto per l'atteggiamento scontroso che il Lusi aveva assunto nei suoi confronti e per l'eccessivo impegno che essi le richiedevano rispetto ai suoi doveri familiari (vedi, al riguardo, quanto da lei sostenuto in fase di esame dibattimentale).

Come già accennato, deve invece escludersi la sussistenza del reato associativo contestato agli imputati al capo a). Non è stata fornita alcuna prova, invero, circa la realizzazione di un accordo preventivo e stabile tra Luigi Lusi, i due commercialisti e Diana Ferri, per la realizzazione continuata delle appropriazioni di cui essi sono stati ritenuti responsabili in concorso. Anzi, dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, emerge, piuttosto, che l'apporto dei concorrenti alla attività appropriativa di Lusi si sia verificato nella contingenza delle esigenze di volta in volta presentatesi, sia pure nell'ambito di un unico disegno criminoso riferibile al Lusi. È significativa, al riguardo, la nomina estemporanea e non concordata di Diana Ferri quale amministratrice della *TTT S.r.l.* (circostanza riferita dai soli imputati, ma che appare compatibile con le ulteriori risultanze istruttorie e con il comportamento tenuto dagli stessi). Anche l'atteggiamento dei due commercialisti, per quanto sopra evidenziato, appare più frutto di un interesse sorto in relazione ai singoli episodi appropriativi posti in essere dal Lusi, che non ad una preventiva e preordinata programmazione degli stessi. D'altra parte tale interpretazione

della vicenda è conforme all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui "il criterio distintivo tra la partecipazione al reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti comprenda e preveda) con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi; al contrario, nella partecipazione al reato associativo, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Sezione II, 11 ottobre 2013 - 13 gennaio 2014, n. 933).

In conclusione, a giudizio del Tribunale, non appare in alcun modo provata l'impostazione accusatoria, secondo cui il contributo offerto in particolare dal Montecchia e dal Sebastio (avendo il pubblico ministero chiesto egli stesso l'assoluzione di Diana Ferri dal reato in questione) all'attività criminosa del Lusi, sarebbe consistito in un apporto intellettuale, preventivamente concordato, volto alla predisposizione ed allo studio di artifici contabili particolarmente sofisticati per consentire le appropriazioni suddette. In realtà, come precedentemente esposto, il contributo dei commercialisti si è tradotto in una mera attività materiale di agevolazione della condotta di occultamento indotta dalle precise ed autoritarie indicazioni del Lusi. Condotta, peraltro, come visto, di non particolare complessità, resa efficace esclusivamente dalla mancanza totale di controlli sostanziali.

Consegue a quanto appena detto l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato associativo, perché il fatto non sussiste.

4. La calunnia di Luigi Lusi nei confronti di Francesco Rutelli

Anche il reato di calunnia contestato a Luigi Lusi, di cui al capo c) dell'imputazione appare pienamente configurato.

Lo stesso Lusi nel cercare di giustificare la sua condotta appropriativa, negli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari il 23 giugno 2012 (davanti al giudice per le indagini preliminari) ed il 17 luglio 2012 (davanti ai pubblici ministeri) ne attribuisce l'ideazione e l'induzione a Francesco Rutelli, quale Presidente de *La Margherita*. In particolare, Lusi distingue nettamente le indicazioni ricevute da Rutelli,

sia da un punto di vista cronologico, che con riferimento alle modalità di sottrazione dei fondi del partito.

In entrambi gli interrogatori suddetti, Lusi sostiene di aver viaggiato in aereo con Rutelli, all'inizio del 2006, di ritorno da Bruxelles e di avergli prospettato in tale occasione la sua volontà di essere candidato alle elezioni politiche che si sarebbero tenute il maggio successivo. Egli, infatti, aveva già lamentato da tempo di svolgere il suo impegnativo mandato di Tesoriere senza ricevere alcun corrispettivo. Tale circostanza era comune a quasi tutti i partiti (vedi in tal senso anche quanto dichiarato dal teste Sposetti), ma proprio perché solitamente il Tesoriere era anche un parlamentare. Nel caso di Lusi, invece, non solo egli non aveva ricoperto tale carica nel passato, ma aveva appena appreso dall'onorevole FRANCESCHINI che neppure per la successiva tornata il suo nome era stato inserito nella rosa dei candidati che sarebbero stati sicuramente eletti, in virtù del sistema elettorale vigente (vedi pagina 25 dell'interrogatorio del 23 giugno 2012 e pagina 34 di quello del 17 luglio). A detta del Lusi, Rutelli prese tempo, proponendogli in alternativa la nomina quale amministratore di un grosso ente pubblico e, di fronte al suo rifiuto, rimandando ulteriormente la decisione. Lusi sostiene, inoltre, che sino a tale momento egli non aveva posto in essere alcuna condotta volta ad appropriarsi di denaro del partito (pagina 26 dell'interrogatorio del 23 giugno).

Il tema del compenso del Tesoriere viene ripreso, secondo le affermazioni di Lusi, qualche giorno dopo, nell'ufficio di Rutelli nei pressi di Sant'Andrea delle Fratte. Qui le indicazioni che Lusi afferma di aver ricevuto dal Presidente diventano esplicite e dettagliate: poiché Rutelli evidentemente non intendeva andare oltre con la candidatura di Lusi, questi si lamenta di aver lavorato *gratis* per cinque anni e, visto che Rutelli non riteneva possibile formalizzare un accordo scritto sul punto ("*... che mi fai discutere con Parisi del tuo contratto? È evidente che mi dice di no ...*" pagina 35 dell'interrogatorio del 17 luglio), gli chiede come avrebbe dovuto comportarsi, sentendosi rivolgere la famosa frase "*Che te lo devo dire io come fare?*". A questo punto Lusi sostiene di aver intrapreso una vera e propria contrattazione con Rutelli in ordine all'entità del compenso, proponendo lui il 10% delle entrate de *La Margherita* per ogni esercizio dal 2001 (quindi con effetto retroattivo), sentendosi contrapporre il 3%, per chiudere al 5% più imposte e tasse (pagine 173 e seguenti dell'interrogatorio del 23 giugno e 35 e seguenti di quello del 17 luglio). Lusi avrebbe, quindi, iniziato le attività appropriative sopra descritte (ad esclusione di quelle riferibili all'acquisto degli immobili, di cui si dirà in seguito) in esecuzione di questo accordo non formalizzato.

È appena il caso di osservare che Francesco Rutelli ha smentito categoricamente tale ricostruzione, escludendo di aver mai concordato con Lusi un compenso per la sua

attività di Tesoriere che, del resto non era contemplato da alcun atto ufficiale (così come per ogni altro incarico di natura politica, a cominciare da quello di Presidente rivestito dallo stesso Rutelli). In effetti la versione dei fatti offerta dall'imputato appare del tutto inverosimile, sotto più profili. Prima di tutto si deve considerare come l'entità della somma che egli avrebbe concordato con Rutelli appare del tutto spropositata rispetto all'incarico ricoperto. Basti considerare che stando solo alle dichiarazioni dello stesso Rutelli (pagine 63 e 87 della trascrizione della sua deposizione) si tratterebbe di una cifra pari ad almeno un milione di Euro all'anno. Va poi rilevato che Lusi pone la questione della ricezione del compenso come alternativa alla candidatura a parlamentare, che Rutelli non intendeva avallare. Egli, tuttavia, viene nominato senatore nelle elezioni politiche del maggio 2006, ovvero pochi mesi dopo il preteso colloquio con Rutelli e dopo tale evento non cessa di stornare a suo favore, con le modalità sopradescritte, ingenti somme dal conto corrente del partito: anzi, è proprio in tale periodo che le appropriazioni si fanno più consistenti. Infine risulta che una parte, sia pur meno rilevante delle appropriazioni, sia iniziata già a partire dagli anni precedenti al 2006: nel 2005, ad esempio, risultano emessi ottantotto assegni riconducibili all'attività illecita del Lusi, per un importo pari all'1,91% delle uscite del partito (come riassunto dal pubblico ministero in sede di requisitoria, sintetizzando le risultanze contabili esposte negli estratti conto de *La Margherita*, con l'allegazione del grafico di cui alla tabella 2). Assegni su cui, specificamente richiesto nell'interrogatorio del 17 luglio 2012 (pagine 78 e seguenti), il Lusi è risultato assolutamente vago, evidentemente rendendosi conto del contrasto con quanto sostenuto fino a poco prima in ordine alle indicazioni ricevute da Rutelli. In conclusione non può non sottolinearsi che le affermazioni del Lusi - come da lui stesso riconosciuto - sono prive di qualsiasi riscontro.

Nelle medesime circostanze sopra descritte, ovvero nei due incontri che Lusi sostiene di aver avuto con Rutelli, quest'ultimo avrebbe, poi, conferito al Tesoriere l'incarico fiduciario di convertire la liquidità del partito in immobili, al fine di salvaguardare il patrimonio de *La Margherita* nell'imminente fusione con i *Democratici di Sinistra* che avrebbe portato alla fondazione del *Partito Democratico*. A detta di Lusi, infatti, Rutelli era preoccupato che nel regolare i rapporti economici tra i due partiti fondatori, i debiti dei *DS* (che avevano, però, un consistente patrimonio immobiliare) avrebbero fagocitato le risorse de *La Margherita*, che, al contrario, godeva di buona liquidità. Al riguardo Lusi sostiene di aver proposto a Rutelli di costituire delle società fiduciarie cui intestare i beni immobili da acquistare (come già avvenuto con la *Edizioni DLM S.r.l.* e la *Edizioni DLM Europa S.r.l.* e come prassi di molti altri soggetti politici - vedi anche in questo caso le dichiarazioni del teste Sposetti), ma ne avrebbe ricevuto un

rifiuto, in quanto l'operazione sarebbe stata troppo facilmente riconducibile all'intenzione di sottrarre il patrimonio de *La Margherita* alla fusione. Di fronte alle perplessità del Lusi sulle modalità da seguire, Rutelli gli avrebbe allora risposto: "*Scusa, tu non hai una compagna in Canada? Inizia da là, qual è il problema?*" (pagina 30 dell'interrogatorio del 23 giugno 2012). È a questo punto che Lusi decide di costituire la *Luigia* prima e la *TTT* poi, con le quali svolgerà negli anni seguenti le attività di drenaggio del denaro confluite nell'acquisto degli immobili di Via Monserrato in Roma e della villa di Genzano.

Anche in questo caso Francesco Rutelli ha negato di aver mai conferito un incarico del genere al Lusi, sostenendo, addirittura, che non vi sarebbe mai stata alcuna ipotesi di immobilizzazione della liquidità de *La Margherita*. Se, in realtà, quest'ultimo obiettivo può essere ritenuto astrattamente perseguibile, anche perché in linea con le modalità operative di molti altri enti politici (a cominciare dai *DS*, come riferisce ancora Sposetti a pagina 18 delle trascrizioni), appare francamente del tutto inverosimile che se ne cercasse la realizzazione con le modalità poste in essere dal Lusi. Questi, infatti, ha acquistato gli immobili in questione intestandoli a società - la *Luigia Limited*, in ultima istanza - che in alcun modo poteva essere ricondotta al partito (i cui dirigenti, a cominciare da Rutelli - come sostiene lo stesso Lusi a pagina 162 dell'interrogatorio del 23 giugno 2012 - non ne erano neppure a conoscenza), ma che era di esclusiva proprietà di Lusi e dei suoi congiunti. Ha, inoltre, utilizzato i suddetti immobili per fini esclusivamente personali, provvedendo a costose ristrutturazioni che non avrebbero avuto alcun senso in un'ottica di patrimonializzazione delle risorse del partito. È, poi, dirimente, nel senso di escludere la veridicità delle affermazioni del Lusi riguardo alle indicazioni ricevute da Rutelli, quanto dichiarato dallo stesso imputato - a pagina 36 dell'interrogatorio del 23 giugno 2012 - circa la destinazione finale degli immobili stessi, ovvero che Rutelli gli avrebbe dato la seguente indicazione: "*Tu tieni questi immobili, quando i tuoi figli sono cresciuti, sono grandi, li vendi, ti fai una cosa più piccola e il resto servirà per la prosecuzione del ...per il finanziamento alla prosecuzione della mia attività politica*". Dunque, secondo l'assunto dell'imputato, Rutelli non gli avrebbe conferito, in realtà, un mandato finalizzato alla tutela delle risorse del partito, ma a sottrarre una parte delle stesse in vista della costituzione di un sorta di fondo di garanzia per le proprie successive attività politiche personali. Non solo di una tale consegna non c'è alcuna prova in atti, ma la stessa appare del tutto illogica e non veritiera: basti pensare, al riguardo, che Rutelli avrebbe consentito a Lusi di appropriarsi di una consistente porzione del patrimonio de *La Margherita* per un tempo indeterminato ("*...quando i tuoi figli sono cresciuti ...*"), senza alcuna garanzia di restituzione e senza,

neppure, uno straccio di rendiconto circa l'attività svolta (anche di questa circostanza, infatti, non è stata fornita alcuna prova che possa contrastare la negazione del fatto da parte di Rutelli).

Con riferimento, poi, all'interesse al mendacio da parte di Lusi, su cui ha argomentato la sua difesa, va detto che ci sono almeno due profili che hanno evidentemente mosso l'imputato a rendere le dichiarazioni calunniose. Il primo, di tutta evidenza, è quello volto a sminuire le proprie responsabilità penali: come anche rilevato dal pubblico ministero nel corso degli interrogatori sopra citati, infatti, un conto è aver posto in essere le attività appropriative contestate di propria iniziativa e con un fine esclusivamente personale (come è avvenuto) ed altro è sostenere di aver ricevuto un mandato o, quantomeno, un sostegno in tal senso dal Presidente del partito cui appartenevano le risorse da sottrarre. A fronte di una permanente illiceità del fatto, invero, la misura della colpevolezza ne sarebbe risultata senz'altro sminuita. Il secondo profilo è, invece, di natura soggettiva ed attiene ai rapporti interpersonali tra Lusi e Rutelli: non è un caso, infatti, che le dichiarazioni calunniose dell'imputato crescono di intensità e grado con l'avanzare del procedimento e con l'osservazione, da parte sua, non solo dell'assenza di qualsiasi copertura da parte del suo mentore, ma, addirittura, della scelta del partito di usare lui come capro espiatorio di una situazione oggettivamente imbarazzante. Lusi, dunque, resosi conto di essere stato abbandonato da colui da cui si aspettava protezione, decide di vendicarsi attribuendogli responsabilità che vanno ben oltre quelle di un omesso controllo.

5. La determinazione delle pene

Gli imputati, dunque, devono essere dichiarati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, nei termini sopra esposti.

In favore di Lusi, Montecchia e Sebastio non possono essere riconosciute le attenuanti di cui all'articolo 62-bis c.p., atteso che dagli atti processuali non emergono ulteriori elementi, oltre all'assenza di precedenti penali a loro carico (di per sé inidonea alla concessione delle attenuanti in questione, per espressa previsione dell'ultimo comma dell'articolo 62-bis c.p.) che possano giustificare il riconoscimento stesso. Anzi il comportamento processuale del Lusi - con particolare riferimento alle dichiarazioni calunniose rese nei confronti di Francesco Rutelli nel corso del procedimento - nonché la rilevante gravità dei fatti, non solo con riferimento all'entità delle appropriazioni ed alla protrazione nel tempo delle stesse, ma anche al contesto in cui sono state effettuate (connesso all'attività politica ed in quanto tale pubblica, in una larga accezione del termine, cui deve essere destinato il patrimonio di un partito) ed al conseguente rilievo

del danno prodotto, sono elementi che escludono la sussistenza di valide ragioni per una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Al contrario dette attenuanti possono essere riconosciute con riguardo a Diana Ferri, anch'ella incensurata, atteso che il comportamento dalla stessa tenuto appare essere stato condizionato dal *metus* apparso evidente nei confronti di Luigi Lusi, nonché per la resipiscenza dalla stessa dimostrata con le dimissioni dalla carica di amministratrice della *TTT S.r.l.* in una fase antecedente all'inizio delle indagini e, dunque, spontanea.

Deve, inoltre, rilevarsi, come tutti i fatti di appropriazione singolarmente contestati al capo b) dell'imputazione debbano ritenersi evidentemente avvinti dal vincolo della continuazione, in quanto posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, volto alla sottrazione di ingenti somme dal patrimonio de *La Margherita*. Il medesimo vincolo, contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero, può ravvisarsi anche con riferimento al reato di calunnia di cui è stato ritenuto responsabile Luigi Lusi. Tale condotta, infatti, pur materialmente realizzata in epoca successiva alle appropriazioni, è stata evidentemente finalizzata ad elidere la propria colpevolezza al riguardo ed in quanto tale deve ritenersi far parte di un'ideazione unitaria, anche eventuale, in cui egli aveva posto tra gli elementi di rassicurazione del proprio disegno criminoso il profondo rapporto personale e fiduciario che lo legava a Francesco Rutelli e la possibilità di utilizzare lo stesso a copertura delle proprie malefatte.

Tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p. - in particolare, oltre a quelli già evidenziati con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, l'intensità del dolo e la condotta susseguente al reato, vista la totale assenza di pentimento mostrata nel corso delle indagini preliminari e del dibattimento - appare congruo, dunque, irrogare nei confronti di Luigi Lusi la pena di **otto anni di reclusione**, determinata partendo da una pena base, per il più grave reato di calunnia, pari a tre anni e sei mesi di reclusione, aumentata, in applicazione dell'articolo 81, comma 2, c.p., di nove mesi per ciascuno degli episodi appropriativi di cui al capo b) dell'imputazione (considerata l'entità delle risorse sottratte alle finalità proprie di un partito politico ed all'effetto di tale condotta sulla considerazione dell'azione politica da parte dell'opinione pubblica nel contesto generale del Paese negli anni in esame), fino a giungere alla misura indicata.

Nei confronti di Mario Montecchia la pena di **tre anni e sei mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa**, determinata partendo da una pena base pari a due anni e sei mesi di reclusione e 1.000,00 Euro di multa, già considerato l'aumento per le aggravanti contestate (tenuto conto delle motivazioni sottostanti alla condotta, per come sopra evidenziate, nonché alla rilevante entità delle appropriazioni consentite con il suo

apporto), poi incrementata, in applicazione dell'articolo 81, comma 2, c.p., di sei mesi di reclusione e 500,00 Euro di multa per ciascuno degli episodi appropriativi di cui ai capi b.5 e b.6 dell'imputazione, fino a giungere alla misura indicata.

Nei confronti di Giovanni Sebastio la pena di **due anni ed otto mesi di reclusione e 1.600,00 Euro di multa**, determinata partendo da una pena base pari a due anni di reclusione e 800,00 Euro di multa, già considerato l'aumento per le aggravanti contestate (per le stesse ragioni già esposte con riferimento al Montecchia, ma tenuto conto del ruolo di minor rilievo rivestito dal Sebastio nell'associazione professionale con il primo), poi incrementata, in applicazione dell'articolo 81, comma 2, c.p., di quattro mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa per ciascuno degli episodi appropriativi di cui ai capi b.5 e b.6 dell'imputazione, fino a giungere alla misura indicata.

Nei confronti di Diana Ferri la pena di **un anno e due mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa**, determinata partendo da una pena base pari a un anno e nove mesi di reclusione e 600,00 Euro di multa, poi ridotta, in virtù dell'articolo 62-bis c.p., alla misura indicata.

Ai sensi dell'articolo 535 c.p.p., a tale condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare in carcere sofferta dall'imputato Luigi Lusi, mentre ai sensi dell'art 29 c.p. consegue la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nei termini esplicitati in dispositivo.

Sussistono, peraltro, le condizioni per riconoscere all'imputata Diana Ferri il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell'assenza di precedenti penali a suo carico, che consente di formulare una prognosi favorevole in relazione alla futura astensione dal commettere ulteriori reati.

6. Il risarcimento dei danni e la destinazione dei beni in sequestro

Ai sensi degli articoli 538, 539 e 541 c.p.p., tutti gli imputati devono essere condannati, in solido tra loro, a risarcire il danno subito da *La Margherita* in conseguenza delle condotte appropriative sopra descritte. L'entità di tale danno, comportando valutazioni di una certa complessità sia in relazione alla necessità di distinguere tra quanto dovuto a titolo di restituzione e quanto a titolo di risarcimento in senso stretto, che alla determinazione dei danni non patrimoniali - per cui questo giudice non possiede elementi sufficienti - potrà essere più opportunamente determinata in sede civile, non ricorrendo i presupposti per la concessione della provvisoria richiesta dalla suddetta parte civile, proprio per la indicata complessità.

Allo stesso modo, Luigi Lusi deve essere condannato a risarcire a Francesco Rutelli il danno da questi subito in conseguenza del reato di calunnia di cui il primo è

stato ritenuto responsabile. Anche in tal caso, al Tribunale mancano gli elementi necessari alla determinazione della misura di tale danno - anche in relazione alla provvisoria richiesta - per cui ci si deve rimettere al giudice civile.

Consegue a quanto appena detto, peraltro, la condanna di tutti gli imputati a rifondere a *La Margherita* e a Francesco Rutelli le spese sostenute per la costituzione di parte civile e la partecipazione al processo, nella misura indicata in dispositivo.

Quanto ai beni ed alle somme in sequestro, il Tribunale, tenuto conto delle richieste della parte civile *La Margherita*, reiterate nel corso del procedimento, ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 323, comma 4, c.p.p. ed il mantenimento del sequestro stesso. Proprio in virtù delle condanne al risarcimento dei danni di cui sopra e della richiamata complessità della determinazione dell'entità del risarcimento, infatti, occorre predisporre tale strumento al fine di evitare che le garanzie delle obbligazioni civili in questione possano essere disperse. In tal senso militano, invero, alcuni fattori significativi, quali la già dimostrata capacità del Lusi di svolgere operazioni economiche all'estero e la mancanza di resipiscenza in precedenza segnalata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara Luigi LUSI responsabile dei reati a lui ascritti ad eccezione di quello di cui al capo A) dell'imputazione, e, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro, lo condanna alla pena di otto anni di reclusione.

Dichiara Mario MONTECCHIA e Giovanni SEBASTIO responsabili dei reati loro ascritti ai capi B1), B5) e B6) dell'imputazione e, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro, condanna il primo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa ed il secondo alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione e 1.600,00 Euro di multa.

Dichiara Diana FERRI responsabile del reato a lei ascritto al capo B1) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa.

Condanna, inoltre, i suddetti Luigi LUSI, Mario MONTECCHIA, Giovanni SEBASTIO e Diana FERRI, al pagamento delle spese processuali, nonché il primo anche a quelle di custodia cautelare.

Dichiara Luigi LUSI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per il periodo di esecuzione della pena e Mario MONTECCHIA interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Visto l'articolo 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena nei confronti di Diana FERRI rimanga sospesa per il termine di cinque anni.

Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p., condanna Luigi LUSI, Mario MONTECCHIA, Giovanni SEBASTIO e Diana FERRI, in solido tra loro, a risarcire alla costituita parte civile *La Margherita*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il danno subito in conseguenza dei reati di appropriazione indebita, da liquidarsi in sede civile, nonché a rifondere alla medesima parte civile le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in complessivi 5.000,00 Euro, oltre I.V.A. e Cassa professionale.

Condanna, inoltre, il solo Luigi LUSI, a risarcire alla costituita parte civile Francesco RUTELLI, il danno subito in conseguenza del reato di calunnia, da liquidarsi in sede civile, nonché a rifondere alla medesima parte civile le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in complessivi 5.000,00 Euro, oltre I.V.A. e Cassa professionale.

Visti gli articoli 316 e 323 c.p.p., dispone che sia mantenuto il sequestro sulle somme e sui beni immobili attualmente sottoposti a vincolo, a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni derivanti dai suddetti reati.

Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve Luigi LUSI, Mario MONTECCHIA, Giovanni SEBASTIO e Diana FERRI dal reato loro ascritto al capo A) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, nonché Mario MONTECCHIA e Giovanni SEBASTIO dai reati loro ascritti ai capi B2, B3 e B4, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'articolo 544, comma 3, c.p.p., fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, in data 2 maggio 2014.

I GIUDICI
dott. Pierluigi PICOZZI

dott.ssa Annalisa PACIFICI

IL PRESIDENTE
dott.ssa Laura DI GIROLAMO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 19 GIU. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. FRANCO DE FINIS

